



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

UFFICIO TUTELE E CURATELE

Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Vincenza Barbalucca

Visto il decreto 21.10.2011 di questo GT di apertura di tutela a favore della minore Parolisi Vittoria n. Atripalda 16.10.2009;

esaminati gli atti di causa;

sentiti i nonni paterni ed i nonni materni della minore , nonché lo zio materno Rea Michele e la zia paterna Francesca Parolisi,

si osserva quanto segue in punto di

DIRITTO

L'istituto della tutela ai sensi dell'art. 357 cc , in generale , è finalizzato a tre obiettivi fondamentali : cura della persona , rappresentanza in tutti gli atti civili ed amministrazione dei beni.

Per i minori , in particolare , il discorso sulla cura è quello forse più pregnante ed impegnativo , in quanto correlato ad un'accezione di "cura" significativamente più ampia e complessa rispetto al concetto generale, poiché si innesta sull'ulteriore componente della attitudine evolutiva del temperamento e della caratterialità della persona , che , invece, in un individuo adulto (interdetto) può ritenersi già marcata e definita . Pertanto la scelta del tutore per il minore deve prospettarsi anche rispetto a tutte quelle possibili scelte educative , organizzative , formative , di cura materiale e spirituale che accompagnano la crescita dell'individuo

La scelta del tutore implica anche la scelta del luogo dove il minore sarà allevato , tenuto conto che il tutore ha il dovere preciso di seguire pedissequamente il minore , partecipandone di continuo agli sviluppi, ai cambiamenti alle esigenze , alle aspettative , anche perché conoscere intimamente il minore , significa poterlo e saperlo assistere nelle scelte fondamentali , e non.

Per tali prospettate motivazioni , a parere di questo Giudicante, il tutore di una bambina di tenera età – considerando anche il teorico , mediamente lungo , lasso di possibile durata della tutela - è auspicabile che appartenga all'ambito dei soggetti che rientrano nell'entourage familiare della piccola: infatti il familiare ha già una correlazione affettiva con la minore, situazione che rappresenta il substrato, e se vogliamo il nodale punto di partenza , su cui dovrà operare il tutore . Inoltre un familiare è un soggetto di cui la minore nutre già affetto e fiducia, il che sicuramente agevola la interazione e la comunicativa .

Nel caso che ci occupa l'apertura della tutela è giustificata da due tragici eventi relativi ai genitori della piccola: l'omicidio della madre della minore, Rea Carmela (tra l'altro in modo brutale), lo stato di detenzione del padre Parolisi Salvatore (sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 18.7.2011 , provvedimento confermato in data 28.11.2011 dalla Suprema Corte) , indagato con gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di omicidio volontario nei riguardi della moglie . Come già evidenziato , quindi, dal decreto del Tribunale dei Minori di Napoli del 2/7.12.2011 l'apertura della tutela è stata motivata dal principio normativo ex art. 343 cc , e cioè dal decesso di un genitore e dalla impossibilità concreta per l'altro di esercitare la potestà genitoriale , in quanto detenuto.

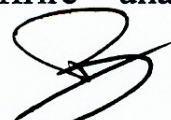


Per dette circostanze la minore allo stato vive di fatto una situazione con grave componente abbandonica, essendo rimasta all'improvviso, e senza motivazioni alla stessa comprensibili, orba di entrambi i genitori.

Evidentemente in tale delicatissimo contesto (in cui tra l'altro allo stato non vi è pronuncia né del Giudice penale in ordine all'omicidio, né del Tribunale dei Minori già investito della decisione sulla sospensione della potestà genitoriale del Parolisi che quindi è *sub iudice*) la ipotizzata scelta del familiare può inarcare il dubbio circa una prospettabile conflittualità tra i contesti familiari, chiaramente correlata alla natura del capo di imputazione, alle emergenze probatorie, agli indizi, al clamore mediatico sulla vicenda di cronaca, che sicuramente condiziona i detti ambiti.

Tuttavia ai fini di una corretta analisi nella presente disamina, si ritiene che il prospettabile conflitto di interessi, non può apoditticamente riferirsi ai due contesti familiari in quanto tali, ma va concretamente ponderato, in questa specifica sede, in relazione alla sola minore, sia pur assumendone una caratterizzazione virtuale. In buona sostanza la conflittualità può essere interpretata come condizione ostativa alla nomina di tutore solo laddove sia tale da interferire e/o condizionare i compiti e la finalità della tutela, secondo i noti principi normativi ai sensi dell'art.320 VI comma cc ed art. 321 cc

Ebbene, a parere di questo Giudice, dall'audizione dei familiari previamente esaminati, emerge sicuramente un'autentica e genuina propensione per la cura ed il benessere della minore. Si legge nelle dichiarazioni dei soggetti di entrambi i nuclei una positiva tensione ed attenzione a garantire tutto ciò che è "buono" per la piccola, dalla cura materiale al contesto operativo, mostrando attenzione ad offrire una



delicata serenità e tenera protezione. Tanto emerge dalla descrizioni di abitudini di cura , nonché da particolari di caratterizzazioni di ricordi di vita vissuta , di incisi , sintomatici tutti di una pregnante ed assorbente propensione verso la piccola , non risultando mai rimarcati, vicendevolmente, atteggiamenti di rancore, vendetta , ostilità. Né viene mai fatto riferimento , da entrambi i nuclei , a commenti personali sulla tragica vicenda, evidenziando che l'unica argomentazione pregnante è la piccola Vittoria . E' in tal senso lodevole il dignitoso e composto atteggiamento di entrambi i nuclei , apparsi collaborativi nel reciproco rispetto, sia pur in un ovvio e comprensibile contesto quanto meno di freddezza di rapporti , atteggiamento avuto almeno sino a tutt'oggi . In effetti l'atteggiamento di prudenziale distacco, soprattutto da parte dei Parolisi , è più motivato dal timore di non riuscire a stare abbastanza con la piccola , in ragione del diradarsi delle visite a seguito dell'arresto del Parolisi , timore apparso giustificato dal sentito attaccamento alla stessa. Rappresentata quindi la potenziale idoneità di entrambi i nuclei all'attitudine di tutore , questo Giudice ha inteso individuare nella nonna materna il soggetto da nominare tutore e nel nonno materno il soggetto da nominare protutore per il seguente ordine di ragioni:

- 1) La piccola è in effetti nata tra le braccia dei nonni materni che hanno assistito alle vicende del parto , ospitato la neonata e la madre presso la propria residenza per un lasso di tempo di circa un anno dopo la nascita, hanno fatto frequenti visite alla figlia (ogni 15 gg) quando costei si è poi trasferita a Folignano , provvedendo a procurarle pannolini , indumenti ed effetti vari per la piccola , per agevolarne la cura , hanno accompagnato la figlia dai medici per visite pediatriche della piccola :



insomma già dalla nascita di Vittoria si è instaurato subito un forte legame con i nonni materni che hanno imparato a conoscerne profondamente esigenze e peculiarità caratteriali ;

- 2) Quando la coppia con la neonata veniva a Somma Vesuviana (ogni due mesi) era ospite , in prevalenza , del tempo di permanenza, presso i Rea : il che ha rafforzato la già instaurata familiarità da parte della minore ai luoghi ed alle abitudini di vita dei Rea .
- 3) Dopo l'arresto del Parolisi, di fatto , sino a tutt'oggi, in ottemperanza al decreto di affidamento del TM del 2.12.2011 , i nonni materni hanno provveduto alla cura ed al mantenimento della piccola in modo stabile e prevalente : lo stesso Parolisi alla vigilia del suo arresto (era in effetti in partenza per tornare al lavoro, ha inteso lasciare la piccola alla suocera) ;
- 4) I nonni materni, quindi, per la storia evidenziata , hanno seguito l'evoluzione e la crescita della minore conoscendone ed interpretandone esigenze, gusti , bisogni , aspettative; inoltre dimostrano una esemplare capacità di accudimento , un meticoloso e responsabile atteggiamento di premura . Per la minore rappresentano , in uno con l'ambiente in cui vivono , dunque una termine di intima familiarità, di appartenenza risalente nel tempo, tanto che in detto contesto la piccola non chiede di tornare a casa sua , né appare chiedere dei suoi "come se non ci fosse stato alcun distacco od interruzione di qualcosa" (v. dichiarazioni dei Rea in atti) . Il fatto che la piccola è concordemente vista da entrambi i nuclei come una bimba serena e paciosa è sicuramente sintomatico del fatto che ella sta vivendo una condizione di vita serena ed equilibrata.



5) La abitazione dei nonni materni è senz'altro confortevole ed adeguata , anche stando alle informative dei SS in atti : essa ha un sufficiente numero di stanze, è idoneamente accessoriata anche termicamente , è dotata di giardino – attrezzato con giochi - in cui la bimba scorrazza volentieri in compagnia del cagnolino con cui giocava con la madre. Insomma anche sotto il profilo del contesto abitativo e delle abitudini di vita si intende garantire una continuità e rispetto dell'attuale equilibrio psichico, soddisfacendo il bisogno e la garanzia di certezze affettive e logistiche, nonché di rituali modus vivendi (pranzare, dormire, giocare secondo precisi orari, abitudine a cui la nonna materna è apparsa saggiamente attenta), che conferiscono sicurezza nella fase della crescita , specie in un contesto già di distacchi , ritenendo quindi necessario evitare i traumi di cambiamenti . Sempre in termini logistici , la piccola , inoltre , è già inserita di fatto, in un contesto di assistenza medica e controlli sanitari (es. vaccinazioni) eseguiti presso l'Asl territorialmente competente a Somma Vesuviana .

Per questi motivi questo GT

NOMINA

GAROFALO VITTORIA n.20.12.1954 a Terzigno res.te in Somma Vesuviana via Pomitella n. 55 tutrice di PAROLISI VITTORIA n. Atripalda 16.10.2009:

NOMINA

REA GENNARO n. 23.8.1953 Somma Vesuviana protutore di PAROLISI VITTORIA

Sul punto si precisa che si ravvisa la opportunità che protutore sia il nonno materno per garantire che in caso di ogni possibile impedimento



da parte del tutore, sia attuabile un adeguato repentino intervento operativo .

DISPONE

Che la tutrice ed il protutore siano convocati per il giorno 27.1.2012 h.10.30 per il giuramento e la presa d'atto.

Ai sensi dell'art. 371 cc il GT invita il tutore a compiere l'inventario dei beni di proprietà della minore (se superiori ad euro 15.000,00) nonché relazione sulla situazione personale e patrimoniale della stessa entro gg 80 dal presente decreto.

Sempre ai sensi dell'art. 371 cc questo GT , in tema di direttive generali all'attuazione della tutela , e , nello specifico, in merito alle visite dei nonni paterni , a modifica delle direttive dettate in via provvisoria dal Tribunale dei minori (rispetto alle quali entrambe le parti hanno convenuto che presentano concrete difficoltà attuative visto che non rispondono in pieno alle esigenze ed abitudini della minore)

DISPONE

Che la minore stia con i nonni paterni e la zia paterna due fine settimana al mese dalle h.10.00 del sabato alle h. 19.00 della domenica con pernottamento; nonché sabato/domenica alternati dalle h.10.00 alle h.19.00: dispone che la zia paterna Parolisi Francesca prelevi dalla abitazione della tutrice la minore e la riaccompagni negli orari stabiliti.

Quanto alle visite della minore al padre presso l'istituto carcerario , in quanto^{lady} attualmente detenuto , questo Gt prende atto che dal complessivo panorama delle emergenze processuali (penali , della presente procedura , nonché della procedura innanzi al TM, in cui, in ogni caso, è sub iudice la



decisione sulla sospensione della potestà genitoriale, visto che la prossima udienza è fissata per il 27.4.2012, con audizione del solo Parolisi Salvatore) non si evincono condotte pregiudizievoli nei confronti della minore . Inoltre dalle dichiarazioni di entrambe le parti ^{emerge da} la minore manifesta un buon rapporto con la figura paterna : quindi non sono, allo stato, prospettabili motivi gravemente ostativi all'incontro padre-figlia.

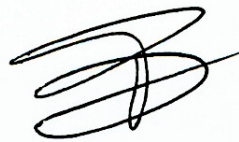
Alla luce di tali considerazioni si ritiene, ^{opportuno} allo stato , salve ulteriori determinazioni , consentire che la minore in primis senta il padre telefonicamente, allorchè è in visita dai nonni paterni e purchè il padre sia debitamente autorizzato dalle autorità procedenti.

Tuttavia per quanto riguarda le visite della minore al padre presso l'istituto carcerario, tenuto conto che la minore è in fase di evoluzione e maturazione psichica , è necessario attuare adeguate e mirate misure di tutela della stessa . Pertanto questo GT

SOSPENDE

Allo stato la visita disposta dal Tribunale dei Minori in quanto si ravvisa la necessità di urgente e prodromico accertamento da svolgersi in tempi molto brevi a mezzo Consulenza Tecnica d'Ufficio in merito alle seguenti questioni , al fine di stabilire le modalità più idonee per incontrare la minore :

- 1) Situazione psico-fisica della minore anche in relazione alla elaborazione dello stato di lutto per perdita della genitrice e allontanamento della figura paterna;
- 2) Modalità di interazione con le figure dei nonni e zii (materni e paterni) ,anche con riferimento all'ambientazione;



- 3) Atteggiamento di interazione con la figura paterna (es. attraverso le telefonate al padre , racconto di ricordi , foto, disegni);
- 4) Verifica degli interventi prospettati dal Dipartimento Giustizia Minorile – Ufficio Servi Sociali per i Minorenni di L'Aquila – Sezione Distaccata di Teramo , finalizzati a meglio strutturare l'incontro genitore-figlia (anche con individuazione precisa dei luoghi e modalità della visita) ;
- 5) Attuazione a cura del ctu di un programma preparatorio e di assistenza psicoterapeutica per la minore in relazione a dette visite da attuarsi anche presso strutture pubbliche locali (es.: Servizi Sociali, Uomi di Somma Vesuviana) in coordinazione con gli interventi precitati dei SS di Teramo .
- 6) Indicazione delle più idonee modalità per attuare il diritto di visita .

NOMINA

La dott. GIUSEPPINA BENCIVENGA consulente per detto accertamento ;

RINVIA

All'ud. 13.1.2012 h.10.30 per conferimento incarico . Si comunichi al CTU , a tutte le parti che sono state sentite nella presente procedura, ai difensori costituiti anche a mezzo fono o fax .

Si dispone allegarsi il presente verbale agli atti.

Nola, 9.1.2012

il Giudice Tutelare

TRIBUNALE DI NOLA

Depositato in Cancelleria

10-1-2012

